

# MASSIMA N. 27

---

## *s.r.l.s. – acquisti potenzialmente pericolosi – ammissibilità - condizioni*

*La società a responsabilità limitata semplificata neocostituita (iscritta nel registro delle imprese da meno di due anni) può acquistare a titolo oneroso (per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale) beni in natura o crediti dai suoi amministratori o dai suoi soci, purchè l'acquisto avvenga nel rispetto della procedura di cui all'art. 2465, comma 2, c.c.*

-----

### **La disciplina degli acquisti potenzialmente pericolosi.**

L'art. 2465, comma 2, c.c. impone, per la s.r.l., l'obbligo della relazione di stima per gli acquisti onerosi di beni in natura o crediti effettuati dalla società laddove ricorrano tre diversi elementi:

- l'elemento "soggettivo": il cedente è socio o amministratore della società;
- l'elemento "temporale": l'acquisto avviene nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese;
- l'elemento "quantitativo": il corrispettivo impiegato dalla società nell'acquisto è pari o superiore al decimo del capitale sociale.

Ricorrendo le tre circostanze enunciate, si rendono necessarie la redazione e l'allegazione all'atto di acquisto della relazione di stima che la stessa norma, al primo comma, impone per i conferimenti di beni in natura o di crediti. L'acquisto, inoltre, deve essere preventivamente autorizzato dalla compagine sociale con delibera assembleare o decisione scritta.

La ratio della norma è evidentemente quella di evitare l'annacquamento del capitale che deriverebbe da apporti patrimoniali, effettuati in un momento storico della società in cui sarebbe ragionevole effettuare un conferimento, senza procedere alla stima che la legge prevede al fine di garantire l'effettività del capitale medesimo. In passato, infatti, prima dell'introduzione della norma (l'originario art. 2343bis c.c., introdotto per le s.p.a. dal D.P.R. 30/1986), era frequente la prassi di costituire la società con il minimo di capitale, liberato parzialmente nei limiti di legge con versamenti in denaro, ed immediatamente dopo far effettuare alla società acquisti di cespiti a titolo oneroso, senza procedere alla relativa stima, con ciò recando danno all'integrità patrimoniale della società, a fronte di una corrispondente stabilità della cifra nominale del capitale. Di fatto il legislatore, per colpire tale prassi, ha imposto da una parte l'obbligo di stima, dall'altro la preventiva decisione sociale. Il primo rimedio è connesso evidentemente all'esigenza di garantire il valore dell'apporto; il secondo è posto a cautela del principio secondo cui l'interesse sociale deve prevalere sull'interesse del singolo, socio o amministratore che sia, al fine di evitare che l'apporto patrimoniale effettuato da parte del medesimo sia pagato in maniera spropositata e senza che vi sia un reale interesse, da parte della società, all'acquisizione del cespite.

Il legislatore non vieta l'acquisto, bensì lo disciplina; non detta una norma imperativa dalla cui violazione deriva la nullità dell'atto di acquisto, così come emerge chiaramente dalla Relazione di accompagnamento alla riforma organica del diritto societario del 2003. Invero il legislatore non equipara l'acquisto oneroso fatto in tali circostanze al vero e proprio conferimento, poiché, come è evidente, l'apporto di beni acquistati nel rispetto della procedura in esame non rappresenta un incremento patrimoniale a cui corrisponda un aumento del capitale. Ne deriva che, in caso di violazione del precetto, ferma la validità dell'atto di acquisto, dell'eventuale danno derivante dallo sproporzionato od inopportuno esborso effettuato dalla società risponderanno solidalmente l'alienante e l'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2343bis ultimo comma (norma espressamente richiamata nel terzo comma dell'art. 2465 c.c.), non potendosi tuttavia escludere l'annullamento del contratto, se concluso dall'amministratore in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2475 ter c.c.

### **La disciplina dei conferimenti nelle s.r.l.s.**

L'art. 2463bis c.c. prevede, al comma primo, n. 3), che i conferimenti nella società a responsabilità limitata semplificata devono farsi in denaro e devono essere interamente versati all'organo amministrativo. La legge consente un solo possibile oggetto di conferimento: il denaro. Se ne desume, evidentemente, un principio intangibile ed imperativo secondo cui è vietato, in tale tipo di società, sia in fase costitutiva sia successivamente, vincolare a capitale risorse patrimoniali diverse dal denaro. Nella s.r.l.s. sono vietati i conferimenti di beni in natura e di crediti. Il conferimento effettuato in violazione di tale divieto è indiscutibilmente nullo per violazione di norma imperativa. Tale conseguenza appare logicamente giustificata dalla *ratio* della norma, che ne determina l'imperatività: la società a responsabilità limitata semplificata è stata concepita per investimenti di scarsa portata, per l'esercizio di attività strutturate in modo semplice da parte di soggetti dapprima individuati nei giovani, successivamente, con l'abolizione dell'iniziale limite d'età, rappresentati da categorie di imprenditori non strutturati in maniera articolata, persone fisiche disposte a rischiare una piccola, talvolta di fatto infinitesima parte del proprio patrimonio personale nell'attività di impresa, beneficiando, tra l'altro, di un parziale abbattimento dei costi di avvio. Il legislatore, pertanto, in corrispettivo di tale vantaggio ed in omaggio al citato requisito di semplicità strutturale, dispone che oggetto di conferimento debba essere, nella limitata misura quantitativa che va da 1 a 9.999,99 euro, l'unica entità patrimoniale che non richiede valutazioni soggettive. Ciò garantisce l'effettività del sia pur esiguo capitale, sia sotto il profilo dell'obbligo dell'integrale versamento in fase di sottoscrizione, sia sotto il diverso profilo dell'assenza di possibili contestazioni circa la reale corrispondenza iniziale tra il capitale ed il patrimonio sociale.

Complesso è il percorso argomentativo da affrontare per vagliare l'ammissibilità dell'acquisto di cespiti da effettuarsi, da parte della s.r.l.s., in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 2465, comma 2, c.c.

In tale ipotesi v'è da chiedersi se siano sufficienti la redazione della relazione di stima e la preventiva autorizzazione assembleare, ovvero se sia a prescindere da escludere la possibilità di un tale acquisto oneroso. Il dubbio deriva dal raffronto tra tale fattispecie e il desunto divieto imperativo di conferimenti diversi dal denaro. In altre parole, ci si chiede se l'acquisto di beni in natura o crediti da parte della s.r.l.s. fatto da soci o amministratori nel biennio dalla iscrizione e per un prezzo pari o superiore al decimo del capitale sociale costituisca un'ipotesi di atto nullo ex art. 1344 c.c., in quanto posto in essere in frode alla legge, per violazione del generale divieto di conferimenti in natura in tale tipo sociale.

Anche a tale quesito sembra potersi dare risposta negativa. Non sussiste violazione, neanche indiretta, del precetto in esame, in quanto, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2465, comma 2, c.c., l'interesse sociale alla conservazione dell'effettività dal capitale resta preservato dalla relazione di stima e dall'obbligo di preventiva autorizzazione da parte della compagine sociale. La nullità dell'atto per violazione del suddetto divieto costituirebbe una reazione di certo sproporzionata rispetto allo spirito delle norme. Non si comprenderebbe il motivo per cui negare, nella s.r.l.s., la possibilità di effettuare acquisti di tale genere laddove vengano adottate le cautele che la legge prevede per preservare l'effettività del capitale; non si riscontra, inoltre, nella s.r.l.s., un divieto di arricchire il patrimonio sociale, senza operare sul capitale, mediante acquisti di risorse diverse dal denaro; tale presunto divieto, che certamente non sussiste superato il biennio dall'iscrizione nel registro delle imprese, non sembra rinvenibile neanche durante tale biennio.

Il precetto di cui all'art. 2465 conserva la sua *ratio* anche nella macrocategoria di norme che disciplinano la s.r.l.s., e trova certa applicazione in virtù del generico richiamo di cui all'ultimo comma dell'art. 2463bis c.c. Il rinvio alle norme in materia di s.r.l. nei limiti di compatibilità porta ad escludere solo l'applicabilità del primo comma dell'art. 2465 c.c., relativo ai conferimenti di beni in natura e di crediti. L'art. 2465, comma 2, c.c., invece, conserva la sua portata applicativa e la sua logica di salvaguardia di valori patrimoniali in entrambe le forme societarie, oggi considerate, peraltro, due diverse versioni del medesimo tipo sociale. Nella s.r.l.s. è vietato vincolare a capitale

risorse patrimoniali suscettibili di valutazione soggettiva, non anche apportare al patrimonio beni o crediti mediante atti che hanno natura diversa dal vero e proprio conferimento. Ciò che invece si rende necessario, come in tutte le s.r.l., è il rispetto delle cautele di cui alla norma in oggetto, la cui violazione comporterebbe il verificarsi delle conseguenze innanzi descritte (azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, annullabilità dell'atto per conflitto di interessi). Le conclusioni cui si è pervenuti sembrano potersi agevolmente estendere alla società a responsabilità limitata con capitale inferiore a 10.000,00 euro.

Tali conclusioni non si pongono in contrasto con quanto sostenuto nella massima elaborata da questa Commissione in tema di conferimenti in natura nell'aumento di capitale (pubblicata su Vita Notarile 3/2015 p. 1397 e ss.) in quanto l'acquisto oneroso costituisce fattispecie differente dal conferimento in natura.